



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara



Fondazione
per la Promozione
della Cultura Professionale
e dello Sviluppo Economico

COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI

“Dalla (vecchia) Legge Fallimentare al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: le novità normative”

Misure cautelari ed investigative

Dott. Saverio Mancinelli

Dott. Luca Cosentino

Pescara, **16 maggio 2019** - Sede ODCEC di Pescara

ARTICOLO 49 CCII

Ai sensi della lettera f), comma III, art. 49 CCII, con la stessa sentenza di fallimento, il Tribunale autorizza il Curatore ad accedere:

- 1) alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) all'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
- 4) alla documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) alle schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

ARTICOLO 49 CCII

Lettera f), comma III, art. 49 CCII.

Punto 1): accesso banca dati contenente tutti gli elementi utili al fisco per monitorare i contribuenti italiani: prestiti, mutui, bonifici bancari, assegni ecc.

Punto 2): contratti di locazione di immobili e relative cessioni, atti di trasferimento ed affitto di aziende e di costituzione/trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse.

Punto 3): elenco di coloro che hanno effettuato operazioni, rilevanti ai fini IVA, con il soggetto nei cui confronti è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

Punto 4): conferma quanto già di prassi acquisibile dal curatore presso banche pur tacendo sulla possibilità di acquisire le copie fronte/retro degli assegni bancari (fondatamente esclusi).

Punto 5): permette al Curatore di acquisire le schede contabili dei terzi, fornitori o clienti, relativamente ai rapporti con l'impresa debitrice (mastrini e partitari)

ARTICOLO 130 CCII

Comma II: G.D. può autorizzare il Curatore ad accesso a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione, senza delimitazione normativa.

Comma III: Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.